



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

a.s. 2025/2026

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 3
ASPETTI DELLA VALUTAZIONE	pag. 4
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	pag. 5
I TEMPI DELLA VALUTAZIONE	pag. 6
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DEGLI ALUNNI CON DSA	pag. 11
PROVE INVALSI	pag. 18
COMPETENZE DI CITTADINANZA	pag. 21

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DECRETO LEGISLATIVO n. 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE n. 62/2017: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado;
- DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione;
- LEGGE 41, 6 GIUGNO 2020 - Conversione Decreto Legge 22 dell'8 APRILE n. 22/2020. Conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 8 aprile 2020, n°22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
- LEGGE 126 DEL 13 OTTOBRE 2020, legge di conversione del decreto 104 del 14 agosto, ART. 32. comma 6 - sexies
- O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 (Trasmissione Ordinanza – Linee Guida) *Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.*
- LINEE GUIDA 4 dicembre 2020
La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria
- LEGGE 150 del 1 ottobre 2025 *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*
- O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

ASPETTI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni è un atto complesso nel quale si ricomprendono diversi aspetti: formativi, informativi e didattici.

Il **Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (DPR 122 del 22 Giugno 2009)** ha apportato alcune specifiche novità alle procedure valutative spingendo le scuole ad analizzare criticamente le proprie pratiche valutative per sistematizzarle in procedure condivise, con l'obiettivo di garantire sempre maggiore **trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai bisogni formativi** degli alunni.

- La valutazione ha un'evidente **finalità formativa** e concorre, attraverso l'individuazione delle potenzialità di ciascuno al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo di tutti.
- La valutazione è **parte integrante della progettazione**, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. I docenti pertanto, hanno nella valutazione, lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.
- La valutazione è **equa e coerente** con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel POF e nelle programmazioni di classe; le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
- La valutazione è **trasparente e tempestiva**, secondo quanto previsto dal D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni; la scuola assicura alle famiglie un'informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto

- il **processo di apprendimento**
- il **comportamento** degli alunni
- il **rendimento scolastico complessivo** degli alunni.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione – D.M. 254/2012

La valutazione concorre, con la sua finalità formativa, e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno e di ciascuna alunna, a sollecitare i processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.

La valutazione rappresenta un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, in quanto permette di seguire i progressi dell'alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere: il **sapere**, il **saper fare** e il **saper essere**. Il sapere riguarda l'acquisizione dei contenuti disciplinari, il saper fare concerne la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti e il saper essere attiene alla capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali.

I TEMPI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione si attua in tre fasi distinte, ma fortemente interrelate tra loro:

1. **FASE INIZIALE** con la funzione di:

- conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento;
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà.

Costituiscono elementi di valutazione della fase iniziale:

- le prove di ingresso
- gli esiti dello scrutinio dell'anno scolastico precedente,
- gli esiti delle prove di verifica degli eventuali debiti formativi,
- le relazioni finali dei docenti dell'anno precedente,
- la valutazione globale di quinta (per le classi prime della secondaria) e il profilo in uscita dalla scuola dell'infanzia,
- i piani personalizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali

2. **FASE INTERMEDIA** con la funzione di:

- valutare il processo degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del singolo alunno e del gruppo classe;
- predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;
- informare tempestivamente l'alunno circa il suo progresso.

Costituiscono elementi di valutazione della fase intermedia:

- le verifiche, scritte e orali, somministrate nell'ambito dell'attività didattica ordinaria, al termine di ciascuna unità d'apprendimento,
- gli esiti delle prove somministrate al termine dei corsi di recupero previsti,
- la certificazione ed il giudizio relativi alla partecipazione degli studenti ai corsi aggiuntivi pomeridiani (attività aggiuntiva extracurricolare), rilasciati dai docenti titolari dei corsi stessi.

3. **FASE FINALE** con la funzione di:

- rilevare l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno;
- confrontare i risultati ottenuti con i risultati attesi, tenendo conto della situazione di partenza.

Concorrono alla valutazione della fase finale:

- tutti gli elementi di cui ai punti 1 e 2, ciascuno per la propria specificità e la partecipazione con profitto ai corsi aggiuntivi pomeridiani, alle attività trasversali, a classi aperte, a stage linguistici o sportivi.

GLI SCRUTINI E L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il docente della disciplina propone il **giudizio sintetico** per la Scuola Primaria, il **voto unico** per la Scuola Secondaria, in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate documentabili e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. Nella formulazione del giudizio ogni docente terrà conto:

- della situazione generale di profitto della classe, della sua storia e della sua eventuale debolezza complessiva in una o più discipline;
- della relazione tra livelli di ingresso e risultati conseguiti, in particolare modo per le classi prime (primaria e secondaria), quinte (primaria) terze (secondaria);
- della continuità e intensità nell'impegno di studio, nella partecipazione, nell'attenzione e nella frequenza;
- della partecipazione proficua ai corsi di recupero e sostegno e la risposta positiva o meno a eventuali interventi di differenziazione didattica.

La valutazione finale tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

La non ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione va deliberata all'unanimità dal team docenti sulla base di criteri definiti dal Collegio.

NUMERO MINIMO DELLE PROVE PER I DUE PERIODI QUADRIMESTRALI:

Per le classi della Primaria

Gli insegnanti descrivono il processo di apprendimento di ciascun alunno sulla base delle rilevazioni inerenti la verifica degli obiettivi disciplinari programmati, attraverso almeno due prove per quadrimestre.

Le osservazioni emerse porteranno il docente alla definizione del giudizio sintetico da riportare sul documento di valutazione.

Per le classi della Secondaria

Per le materie con valutazione scritto e orale e con un numero superiore a 5 ore di lezione: almeno n. 4 valutazioni (di cui almeno due prove scritte).

Per le materie con valutazione scritto/pratico e orale e con 3 ore di lezione: almeno 3 valutazioni (di cui almeno 1 prova scritta/pratica).

Per ed. fisica, arte e musica: almeno 2 valutazioni (di cui almeno 1 prova scritta/grafica/pratica) e per gli insufficienti almeno 3 voti.

Per le discipline con valutazione solo orale: almeno 2 valutazioni, per gli insufficienti minimo 3 valutazioni. Se a una prova corrispondono più valutazioni, una sola di queste è computabile ai fini del numero minimo. Tale numero minimo deve essere relativo ad ogni studente: pertanto, in caso di assenza dello studente, ove il numero complessivo di prove effettuate dalla classe sia limitato a quello minimo prescritto, la prova non effettuata dallo studente dovrà essere recuperata.

In considerazione del valore orientativo e diagnostico che le prove intermedie (o formative) devono possedere, le valutazioni delle stesse devono essere esplicitamente e tempestivamente comunicate agli studenti stessi (subito dopo la prova o la lezione successiva, se orale, se scritta al massimo prima dell'effettuazione della prova successiva non oltre 20 giorni).

Nella formulazione della proposta di voto al Consiglio di classe, soprattutto se negativa, occorre illustrare:

- il numero, la tipologia e gli esiti delle valutazioni dalle quali si ricava tale proposta, anche in riferimento all'andamento generale della classe;
- l'efficacia o meno degli interventi didattici ed educativi di recupero attuati; - il giudizio complessivo sull'allievo (capacità, personalità, impegno, storia individuale e curriculum degli studi) e sulle possibilità di seguire proficuamente il piano di studi della disciplina per l'anno successivo;

- i Consigli di classe sono tenuti ad agire nella massima collegialità, valutando tutti gli elementi in proprio possesso e giungendo a decisioni ponderate e adeguatamente motivate;
- i Consigli di classe, pur agendo in consonanza con le indicazioni contenute nelle norme vigenti e con i presenti criteri, mantengono intatta la responsabilità finale delle decisioni; debbono pertanto svolgere il proprio delicato compito con equilibrio, autonomia di giudizio e attenzione costante alla particolarità e specificità delle situazioni da giudicare.

Il Consiglio di classe nello scrutinio finale terrà conto dei seguenti criteri:

- Si procede al giudizio finale di promozione nei confronti degli studenti per i quali i risultati sono stati sufficienti.
- Si procede al giudizio finale di promozione con incertezza in presenza di insufficienze non gravi in TRE discipline, e tali da poter essere recuperate con un lavoro personale svolto dallo studente all'inizio del nuovo anno scolastico, se il quadro complessivo è positivo.

Per gli studenti che presentino una situazione di profitto grave ed irrecuperabile verrà deliberata la non promozione. Per la definizione di gravità e irrecuperabilità della situazione di insufficienza e quindi di non promozione, il Consiglio di classe può riferirsi alla particolare profondità delle carenze (voti uguali a 4) e/o alla persistenza di debiti formativi e/o al numero elevato di insufficienze non gravi risultanti nel profitto di più discipline, ove tali situazioni lo portino ad escludere che lo studente possa affrontare gli impegni successivi.

Per quanto riguarda la valutazione degli studenti stranieri, il Collegio richiama il quadro d'insieme delineato nei seguenti documenti:

Linee guida per l'integrazione degli studenti stranieri.

Protocollo d'accoglienza dell'Istituto Comprensivo

Il Consiglio di classe è tenuto a specificare, in sede di elaborazione del percorso didattico personalizzato, i criteri da adottare per la valutazione intermedia e finale degli studenti stranieri, che dovrà:

- tenere conto degli obiettivi stabiliti per ciascun alunno, della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto;
- essere coerente con quanto definito nel percorso didattico personalizzato. In caso di esonero, anche temporaneo, da qualche disciplina, sul documento di valutazione potrà comparire la relativa dicitura "esonerato" o "temporaneamente esonerato" o la valutazione dell'eventuale attività alternativa.

Inoltre come previsto dall'art 11/1 D.Lgs n. 59/2009: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10.

Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite". In via del tutto eccezionale Il C.d.D. potrà deliberare deroghe straordinarie al suddetto limite di assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, come sotto elencato:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati per assenze continuative superiori a dieci giorni
 - Terapie e/o cure programmate e documentate
 - Ricoveri certificati in ospedale e/o case di cura
 - Degenze post- operatorie documentate
 - Partecipazioni ad attività esterne, viaggi di istruzione, stage, gemellaggio,
 - Cause inerenti all'handicap per gli alunni diversamente abili
 - Lutto
 - Festività legate alle diverse religioni professate.

Tutte le assenze continuative, per i motivi sopra elencati, dovranno essere documentate tramite dichiarazione rilasciata dal medico curante, da ASL e Presidi Ospedalieri o autocertificate dai genitori o gli esercenti la patria potestà.

Le richieste da parte degli alunni o delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo delle presenze effettivamente accertate.

In ottemperanza della legge sulla trasparenza i genitori dovranno essere messi a conoscenza dalla scuola degli esiti delle valutazioni, anche dei corsi di recupero intermedi e finali.

Assumono pertanto carattere prioritario, fra i criteri adottati, la trasparenza e l'esplicitazione degli obiettivi oggetto di verifica e dei criteri di correzione adottati. I docenti avranno cura di scegliere tipologie e livelli di prove coerenti con gli obiettivi da testare, attingendo volta per volta alle diverse tipologie indicate e scegliendo via via quelle più idonee a misurare il grado di apprendimento da parte degli allievi degli obiettivi specifici disciplinari.

La valutazione includerà la consapevolezza del riesame diagnostico dei punti di forza e debolezza nella preparazione disciplinare dello studente per attivare i correttivi necessari. È opportuno precedere a scelte valutative omogenee ed uniformi, pertanto saranno indicati gli apprendimenti essenziali per la certificazione delle competenze di uscita per la classe quinta primaria e per la classe terza secondaria e i livelli di apprendimento secondo le Indicazioni Nazionali.

Il voto di Comportamento è attribuito collegialmente dal C.d.C, nel caso in cui esso è inferiore a 6 decimi si delibera la non ammissione dell'alunno alla classe successiva.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DEGLI ALUNNI CON DSA

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con gli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto secondo le modalità previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; la valutazione delle alunne e degli alunni con altri bisogni educativi speciali tiene conto del piano didattico personalizzato elaborato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

O.M. del 4 dicembre 2020

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per gli alunni con **disabilità certificata**, la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voto in decimi.

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con **D.S.A.** (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del primo ciclo, sono effettuate sulla base di quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato, condiviso dagli insegnanti e dai familiari dello studente, e tengono conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a questo scopo, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Di seguito si riportano l'articolo 4 dell'O.M. 128/1999 sulla **valutazione degli alunni in situazione di handicap** e l'articolo 6 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) del Decreto N. 5669/2011 sulle forme di verifica e valutazione per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento.

Articolo 4 dell'O.M. 128/1999

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di **sostegno**, **verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.**

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 2 e 3.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato.

I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.4 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.

In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d'arte, conseguendo l'attestato di cui sopra, l'iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 2 e 3, senza necessità di prove di idoneità relative alle

discipline dell'anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, ripetenti la terza classe degli istituti professionali e d'arte, possono frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall'art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, lezioni e attività delle classi successive, sulla base di un progetto - che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo - concordato dai rispettivi consigli di classe al fine del raggiungimento degli obiettivi educativi e del pieno sviluppo della persona, in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall'art.17, comma 4, dell'O.M. n.38/1999.

Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l'alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.2 e 3.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall'art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d'esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di

prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l'esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall'art.17, comma 1, dell'O.M. n.38/1999.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell'art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

Articolo 6 (commi 1, 2, 3, 4, 5, 6) del Decreto N. 5669/ 2011

Forme di verifica e di valutazione degli alunni con DSA

1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli.

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

3. Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, possono riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

4. Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune.

Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

PROVE INVALSI (VALUTAZIONE ESTERNA)

Obbligatorietà.

Le prove Invalsi sono test standardizzati, ovvero uguali per tutti, basati su procedure articolate e rigorose, per gli studenti delle scuole italiane. Tutti gli istituti scolastici d'Italia, per le classi interessate, devono effettuare le prove poiché sono obbligatorie per legge (art. 51 comma 2 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge n. 35).

Per la partecipazione alle prove Invalsi, la scuola effettua l'iscrizione via web a un apposito indirizzo sul sito Invalsi. Da metà aprile, l'Invalsi rende disponibile tutto il materiale di supporto (protocollo di somministrazione, manuale del somministratore, manuale per la correzione delle prove).

Con anticipo rispetto alla prima prova, la scuola riceverà le prove da somministrare

Finalità

Lo scopo dei test è quello di tracciare un quadro di riferimento statistico sul livello di apprendimento in Italia. Con le prove Invalsi è possibile monitorare il sistema nazionale d'istruzione e confrontarlo con le altre realtà comunitarie ed europee. Le rilevazioni su scala nazionale servono anche a identificare i punti deboli del sistema di istruzione e permettono, quindi, al MIUR di predisporre eventuali interventi sulla scorta di dati oggettivi. I test sono elaborati dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e Formazione (INVALSI), ente di ricerca di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur).

Classi e discipline

Nel nostro Istituto i test Invalsi vengono somministrati nelle classi II e V della scuola primaria e nella classe III della secondaria di primo grado.

I test Invalsi riguardano le discipline fondamentali, **italiano, matematica e inglese**; per la classe II della primaria non è prevista la prova d'inglese, ma se classe campione la prova di italiano è preceduta da una prova preliminare di lettura.

Accanto ai test di italiano e matematica, per la V primaria è previsto anche il Questionario studente la cui compilazione serve a raccogliere, sempre in forma anonima, informazioni sul contesto e il percorso dell'alunno.

Il tipo e il numero di domande dei test per materia, italiano e matematica, cambia in base al grado scolastico. Tutte le prove includono domande di difficoltà variabile. Ogni domanda corrisponde a una griglia di misurazione che valuta per ciascuna risposta la sua coerenza secondo schemi matematici-statistici: l'obiettivo di un test standard - come spiega l'Istituto Invalsi - è quello di misurare i risultati in base a una scala di abilità/competenze molto lunga, dai gradini più bassi a quelli più alti; in questo modo, come afferma l'istituto Invalsi, i test permettono di rilevare i livelli di apprendimento in modo aggregato (non dei singoli), secondo le classi, le scuole e gli ordini scolastici.

Riservatezza

I test Invalsi sono anonimi e la privacy dei singoli alunni è tutelata; infatti, la gestione delle prove Invalsi segue un preciso protocollo al quale tutte le scuole italiane devono sottostare. I fascicoli che contengono i testi delle prove sono dotati di appositi codici identificativi della scuola, del plesso, del grado scolastico, della sezione e dello studente. Ogni alunno è identificato da un codice alfanumerico: solo i docenti coinvolti e incaricati di seguire i test conoscono a quale nominativo corrisponde. Le risposte degli studenti sono riportate su una speciale maschera elettronica con solo il codice alfanumerico e poi inviate all'istituto Invalsi per l'elaborazione dei dati.

Allievi con BES

I test Invalsi permettono di trovare le soluzioni adeguate per favorire la più larga inclusione possibile di tutti gli allievi. Con una nota congiunta (18 febbraio 2014), MIUR e Invalsi hanno specificato le modalità di partecipazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non deve rappresentare, comunque, un disagio.

Alla singola scuola spetta la decisione di includere o meno nelle rilevazioni nazionali, gli alunni con disabilità intellettiva. In caso positivo, i risultati non vengono calcolati nelle medie di classe e della scuola. Per le disabilità più diffuse, sensorie e motorie, con gli strumenti di supporto adeguati, è contemplato lo svolgimento delle prove che fanno media con i dati globali della classe e dell'istituto. In ogni caso, è necessario segnalare all'Invalsi la presenza e il genere di disabilità al fine della corretta elaborazione dei dati.

Esiti

Gli esiti dei test sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima. Solo il Dirigente Scolastico e il Referente per la valutazione possono accedere alla visualizzazione completa dei dati.

Una password personalizzata consente, invece, al personale della scuola l'accesso a una parte dei dati. I docenti degli alunni che hanno partecipato alle rilevazioni, per esempio, vedono i dati della propria classe e quelli complessivi della scuola.

La scuola ha la possibilità di analizzare i risultati al suo interno, confrontandoli anche con quelli di altre scuole. Gli esiti dei test forniscono agli insegnanti un quadro di riferimento globale sulla classe e sulla scuola, e sono utili per migliorare l'azione didattica, laddove si siano evidenziate maggiori difficoltà. Le prove Invalsi non servono a valutare il profitto del singolo allievo, perciò i docenti non possono usarli per la valutazione, ad eccezione della prova per la classe III della scuola secondaria di primo grado che, essendo parte dell'esame di Stato, contribuisce a determinarne la valutazione finale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA

L'Istituto Comprensivo "M. Giardini – L. Ciulli Paratore", in coerenza con quanto sostenuto nelle "Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione", pone come finalità principale della scuola la crescita della persona umana attraverso la piena affermazione della centralità della "persona-studente":

- trasmettendo il patrimonio culturale che viene dal passato
- preparando i giovani alla vita adulta, fornendo le competenze necessarie per essere protagonisti del contesto socio-economico in cui vivono
- accompagnando il percorso di formazione dello studente sostenendolo nel faticoso processo di costruzione della propria personalità

La scuola dell'Infanzia favorisce lo sviluppo di:

- identità
- autonomia
- competenza
- cittadinanza

attraverso i **campi di esperienza**:

- *Il sé e l'altro*
- *Il corpo e il movimento*
- *Linguaggi, creatività, espressione*
- *I discorsi e le parole*
- *La conoscenza del mondo*

La scuola del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) promuove il pieno sviluppo della persona:

- concorre con le altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza
- accompagna gli alunni nell'elaborazione del **senso della propria esperienza**:
 - fornendo occasioni per
 - capire se stesso
 - prendere consapevolezza delle sue potenzialità
 - progettare percorsi esperienziali

- favorendo lo sviluppo delle capacità per
 - imparare a leggere e gestire le proprie emozioni
 - porsi e perseguire obiettivi futuri
- promuovendo il senso di responsabilità nel proprio lavoro, nella cura di sé, delle cose, degli ambienti naturali e sociali
- facilitando le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei messaggi provenienti dalla società
- sollecitando la riflessione sui comportamenti di gruppo per riconoscere contesti positivi di relazione e pratiche collaborative
- creando situazioni in cui gli alunni siano indotti a riflettere, comprendere, esercitare il pensiero analitico e critico, la fantasia e il pensiero divergente, a ricercare significati.
- promuove l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura attraverso gli ambiti e le discipline
- promuove la pratica consapevole della cultura attraverso la **cittadinanza attiva** con esperienze educative significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e favoriscano lo sviluppo di un'adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà

Educare alla cittadinanza attiva significa anche:

- costruire il senso della legalità
- sviluppare un'etica della responsabilità imparando a scegliere e ad agire in modo consapevole
- impegnarsi ad elaborare idee e promuovere azioni per il miglioramento continuo del proprio contesto di vita

Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del primo ciclo d'istruzione

- **Imparare ad imparare**: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
- **Progettare**: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

• **Comunicare:**

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
- Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

• **Collaborare e partecipare:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

• **Agire in modo autonomo e responsabile:** sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

• **Risolvere problemi:** affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.

• **Individuare collegamenti e relazioni:** individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

• **Acquisire ed interpretare l'informazione:** acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

COMPETENZE	INDICATORI
Imparare ad imparare	Lo studente è in grado di:

	<ul style="list-style-type: none"> • prendere appunti seguendo uno schema logico ed organizzato • razionalizzare l'uso del tempo dedicato allo studio • partecipare attivamente a tutte le attività didattiche proposte con il massimo di consapevolezza e autonomia • comprendere testi di varia tipologia • cogliere gli input esterni (informazione e formazione), contestualizzarli e dare loro significato • lavorare in gruppo e condividere azioni e procedure • produrre una propria autovalutazione, riflettere sulla propria preparazione
Progettare	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> • identificare e definire il compito operativo assegnato • analizzare le variabili e le opportunità per ricercare le possibili soluzioni • applicare dati ed elaborarli • realizzare il compito tenendo sotto controllo il processo • essere in grado di apportare possibili modifiche/integrazioni
	Lo studente è in grado di:
Comunicare	<ul style="list-style-type: none"> • comprendere una comunicazione individuando l'argomento, il linguaggio specifico e lo scopo del messaggio (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) • decodificare un messaggio non verbale, comprendendone il significato e inserendolo all'interno di un contesto • comprendere brevi testi in lingua straniera, individuando, anche informazioni specifiche • usare il linguaggio specifico arricchendo il lessico • rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,

	<ul style="list-style-type: none"> emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) inserirsi opportunamente in situazioni comunicative diverse
Collaborare e partecipare	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> interagire rispettando le regole proprie del contesto fornire apporti pertinenti e costruttivi al dialogo educativo comprendere i diversi punti di vista, accettare sensibilità e culture diverse gestire i momenti di conflitto attraverso forme di mediazione costruttive favorire l'effettiva integrazione
Agire in modo autonomo e responsabile	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> rispettare compiti e consegne pianificare il proprio lavoro elaborare un giudizio critico cogliere ed interiorizzare i principi della convivenza civile e democratica
Risolvere problemi	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> utilizzare un metodo logico nell'analisi dei problemi comprendere la realtà in termini problematici per produrre soluzioni valutare i dati dell'esperienza per costruire e verificare ipotesi
Individuare collegamenti e relazioni	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> cogliere collegamenti e relazioni di analogia/differenza, causa/effetto,

	<p>premessa/conseguenza all'interno di un medesimo testo e tra testi diversi</p> <ul style="list-style-type: none"> • cogliere i nessi tra elementi del testo e del contesto (di ordine storico, culturale ...) • cogliere la struttura logica in testi/contesti diversi, ma analoghi
Acquisire ed interpretare l'informazione	Lo studente è in grado di:
	<ul style="list-style-type: none"> • individuare, in testi scritti o comunicazioni orali, informazioni/dati • valutare i dati espliciti o impliciti, distinguere valutazioni oggettive e soggettive • cogliere i nessi causa/effetto, premessa/conseguenza; • integrare informazioni desunte da fonti diverse (spiegazione del docente, libro di testo e altre fonti) • usare criticamente le fonti (cartaceo, Internet, giornali, televisione) dopo aver colto il grado di attendibilità/non attendibilità